



2025/1907

22.9.2025

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1907 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 settembre 2025**

**che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.
- (2) È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:

- 1) per i programmi di certificazione per le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico, le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, di veicoli leggeri frigorifero, di container intermodali e di vagoni ferroviari, il modulo di notifica che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) per i programmi di certificazione per le apparecchiature fisse di protezione antincendio, il modulo di notifica che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) per i programmi di certificazione per i commutatori elettrici fissi, il modulo di notifica che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) per i programmi di certificazione per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, il modulo di notifica che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 5) per i programmi di formazione riguardanti le apparecchiature di condizionamento d'aria nei veicoli a motore che rientrano e che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari, il modulo di notifica che figura nell'allegato V del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 14, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2015/2065/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2065/oj)).

*Articolo 2*

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

—

## ALLEGATO I

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA, POMPE DI CALORE, CICLI RANKINE A FLUIDO ORGANICO E UNITÀ DI REFRIGERAZIONE DI AUTOCARRI FRIGORIFERO E RIMORCHI FRIGORIFERO, DI VEICOLI LEGGERI FRIGORIFERO, DI CONTAINER INTERMODALI E DI VAGONI FERROVIARI

## NOTIFICA

**PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA**

## INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

## PARTE A

**Persone fisiche**

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione per le **persone fisiche** che svolgono attività di *controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza o smantellamento* di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, di veicoli leggeri frigorifero, di container intermodali, compresi i reefer, e di vagoni ferroviari contenenti i pertinenti gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative ammoniacca (NH<sub>3</sub>), diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o idrocarburi, se del caso, o attività di *recupero* dei gas fluorurati a effetto serra in questione dalle apparecchiature pertinenti soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Titolo del certificato	Tipo (A1, A2, B, C, D, E o una loro combinazione)	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
		[...]

## PARTE B

**Persone giuridiche**

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione per le **persone giuridiche** che svolgono attività di *installazione, riparazione, manutenzione o assistenza o smantellamento* di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, di veicoli

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (GU L, 2024/2215, 9.9.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2215/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj)).

leggeri frigorifero, di container intermodali, compresi i reefer, e di vagoni ferroviari contenenti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH<sub>3</sub>), diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o idrocarburi soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone giuridiche (nome e recapito)
	[...]

ALLEGATO II

APPARECCHIATURE FISSE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

NOTIFICA

**PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA**

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

PARTE A

**Persone fisiche**

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione per le **persone fisiche** che svolgono attività di *controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza o smantellamento* di apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i pertinenti gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP) se del caso, o attività di *recupero* dei gas fluorurati a effetto serra da tali apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

PARTE B

**Persone giuridiche**

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione per le **persone giuridiche** che svolgono attività di *installazione, riparazione, manutenzione o assistenza o smantellamento* di apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP) soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione (GU L, 2025/625, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/625/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/625/oj)).

---

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone giuridiche (nome e recapito)
	[...]

## ALLEGATO III

## COMMUTATORI ELETTRICI FISSI

## NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

## INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione per le **persone fisiche** che svolgono attività di *installazione, riparazione, manutenzione o assistenza* o *smantellamento* di commutatori elettrici fissi contenenti i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, nell'allegato II, sezione 1, e nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/573, o attività di *recupero* dei gas fluorurati a effetto serra da tali apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (GU L, 2025/627, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/627/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/627/oj)).

## ALLEGATO IV

## APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

## NOTIFICA

**PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA**

## INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle **persone fisiche** che svolgono attività di *recupero* di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)
	[...]

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione (GU L, 2025/623, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/623/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/623/oj)).

## ALLEGATO V

## DETERMINATE APPARECCHIATURE MOBILI CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

## NOTIFICA

**PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLE QUALIFICHE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA**

## INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i programma/i di formazione per le persone fisiche che svolgono attività di *manutenzione o assistenza, riparazione, o controllo delle perdite*, se del caso, di apparecchiature di condizionamento d'aria che rientrano e che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o le sostanze alternative idrocarburi o diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), se del caso, o attività di *recupero* dei gas fluorurati a effetto serra in questione da tali apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione<sup>(2)</sup>.

Titolo dell'attestato	Tipo (M1, M2, M3, M4 o una loro combinazione)	Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)
		[...]

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/40/oj>).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione (GU L, 2025/1893, 19.9.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1893/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1893/oj)).

## ALLEGATO VI

**Tavola di concordanza**

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3